



Il Giudice Sportivo respinge il ricorso del Città di Messina. Convalidato lo 0-0 di Palmi

Descrizione

Il Giudice Sportivo di Serie D ha respinto il ricorso presentato dal **Città di Messina** relativo alla gara con la **Palmese**, valida per la prima giornata di campionato. La società del presidente Maurizio Lo Re lamentava la presenza nella squadra calabrese di 10 calciatori che non avrebbero avuto titolo a partecipare alla sfida. Una tesi che non è stata accolta. Convalidato, dunque, il risultato del match che si era concluso sullo 0-0. I peloritani restano a quota 1 in graduatoria.



Il saluto tra le due squadre a fine gara

PALMESE A.S.D. – CITTA DI MESSINA S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla US PALMESE 1912 A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S.

Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto, avrebbero preso parte alla gara senza averne titolo ben 10 calciatori del sodalizio avversario. In particolare, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserati per la US PALMESE 1912 A.S.D. i calciatori:

1. LA VILLA SIMONE, schierato con il n. 2;
2. BRUNO ANGELO MASSIMO schierato con il n. 5;
3. COLICA DANILO MARIO, schierato con il n. 7;



4. [nome] schierato con il n. 10;
 5. [nome] ILIO, schierato con il n. 11;
 6. [nome] presente in distinta con il n. 13, non effettivamente impiegato;
 7. [nome] presente in distinta con il n. 14, non effettivamente impiegato;
 8. CUTRI' ANTONIO presente in distinta con il n. 15, non effettivamente impiegato;
 9. CUDICHIMO COSTANTINO, schierato con il n. 16,
 10. PASCARELLA SALVATORE, schierato con il n. 17.



Una fase della sfida tra Palmese e Città di Messina

– Letta la dichiarazione del 27 settembre 2018 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. e impiegabili nella gara in oggetto, ad eccezione di **CUTRI' ANTONIO**, il cui tesseramento decorre dal 16 settembre 2019 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 39, comma 5 NOIF, poteva essere impiegato solo a partire dal giorno successivo.

– Rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 5, la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano utilizzati nella gara stessa.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L.
- 4) di condannare la S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. al pagamento delle spese in favore della US PALMESE 1912 A.S.D., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

Categoria

1. Calcio
2. Serie D

Tag

1. Città di Messina
2. Giudice sportivo
3. Palmese



D
1

Autore
alecalleri

default watermark